

(N. 1390)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 16 novembre 1950*  
(V. Stampato N. **520-74**) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 NOVEMBRE 1950

---

Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 820 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1. — Dopo le parole « e Vallata » sono soppresse le parole: « i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio ».*

*Art. 1-bis (nuovo). — « Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:*

*a) dal presidente e da due vicepresidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;*

*b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;*

*c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;*

*d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;*

*e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;*

*f) dei rappresentati delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;*

*g) dei rappresentati delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;*

*h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino ».*

*Art. 1-ter (nuovo). — « La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è costituita dal presidente e dai vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal Consiglio di amministrazione.*

*I vicepresidenti durano in carica due anni e sono confermabili.*

*I vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.*

*Il presidente designa il vicepresidente che presiederà il Consiglio del personale.*

*Art. 2. — È sostituito dal seguente:*

*« Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto nei detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.*

*Alla residua spesa a carico dei comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti ».*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO  
8 NOVEMBRE 1947, N. 1596

*Concessione del contributo statale nella spesa  
per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.*

Art. 1.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere all'approvvigionamento idrico dei seguenti Comuni dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata, i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati Comuni.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere allo approvvigionamento idrico dei seguenti Comuni dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati Comuni.

Art. 1-bis (nuovo).

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, è composto:

a) dal Presidente e da due Vicepresidenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri;

b) di due membri, uno tecnico ed uno amministrativo, nominati dal Ministro dei lavori pubblici;

c) di un membro nominato dal Ministro dell'interno;

d) di un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

e) di un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) dei rappresentanti delle cinque Amministrazioni provinciali della Puglia;

g) dei rappresentanti delle due Amministrazioni provinciali della Lucania;

h) del rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Avellino.

Art. 1-ter (nuovo).

La Giunta permanente di cui all'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334; è costituita dal Presidente e dai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro dei lavori pubblici, dal consigliere tecnico nominato dal Ministro del tesoro, da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali pugliesi e da uno dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali lucane nominati dal Consiglio di amministrazione.

I Vicepresidenti durano in carica due anni e sono confermabili.

I Vicepresidenti esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal Presidente e uno dei due, designato dal presidente medesimo, lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente designa il Vicepresidente che presiederà il Consiglio del personale.

Art. 2.

Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per i detti Comuni, lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale in ragione del 70 per cento della spesa stessa preventivata in lire ottocento milioni.

Alla restante spesa provvedono i Comuni interessati con i fondi dei rispettivi bilanci, e con le modalità da stabilirsi mediante apposita convenzione da stipularsi fra i Comuni stessi e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni predetti i mutui eventualmente loro occorrenti, a' termini della legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto per i detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale di 560 milioni di cui al successivo articolo 4, in ragione del 70 per cento della spesa stessa.

Alla residua spesa a carico dei Comuni sono applicabili le provvidenze contenute nelle leggi vigenti.

## Art. 3.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese redigerà un progetto generale dei lavori in base al quale saranno compilati i progetti esecutivi a mano a mano che se ne presenti la necessità. Detti progetti saranno trasmessi per l'approvazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale in relazione ai vari progetti esecutivi, verserà all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese i nove decimi del 70 per cento della spesa preventivata.

Il restante decimo sarà poi versato all'Ente dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del relativo certificato di collaudo.

## Art. 4.

Per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 560.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 100.000.000 nell'esercizio 1947-48, per lire 260.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1949-50.

## Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*